

Alert n. 243:
D.L. 16 giugno 2020

Emergenza COVID-19 ALERT ASSARMATORI n. 243

17 giugno 2020



Le nuove misure urgenti alla luce dell'emergenza sanitaria COVID-19

ALERT n. 243: Pubblicato in G.U. il Decreto Legge 16 giugno 2020, n. 52.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (serie generale n. 151) il [Decreto Legge 16 giugno 2020, n. 52](#) relativo a "Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro".

In generale, il Decreto introduce delle **deroghe alle precedenti disposizioni governative** con particolare riferimento, per quanto di specifico interesse anche per il nostro settore, a:

Articolo 1, rubricato "Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario"

In deroga a quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, *cd.* "Decreto Cura Italia", esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, è possibile usufruire di **ulteriori quattro settimane** anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020. **Resta ferma la durata massima di diciotto settimane.**

Le **domande per i trattamenti devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.** In sede di prima applicazione, detti termini sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo.

Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al **15 luglio 2020.** Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette **entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento,** a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente. La predetta presentazione della domanda, nella modalità corretta, è **considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.**

In caso di **pagamento diretto della prestazione,** da parte dell'INPS, il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale **entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il**

periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.

In sede di prima applicazione, detti termini sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Articolo 2, rubricato *“Modifica dei termini per la presentazione della domanda di REM”*

In deroga a quanto previsto dall'articolo 82, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, *cd.* “Decreto Rilancio” le domande per il Reddito di emergenza possono essere presentate **entro il 31 luglio 2020**.

Articolo 3, rubricato *“Modifica dei termini per la presentazione delle domande di emersione di rapporti di lavoro irregolare e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo”*

In deroga a quanto previsto dall'articolo 103, comma 5, del Decreto Rilancio, le domande di emersione di rapporti di lavoro e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo, di cui ai commi 1 e 2 del predetto articolo, possono essere presentate **entro il 15 agosto 2020**.

Per ogni ulteriore riferimento si invita a consultare la [documentazione originale in allegato](#).

Da ultimo segnaliamo che la raccolta completa degli Alert è direttamente consultabile nella specifica [AREA RISERVATA](#) del sito www.assarmatori.eu

Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare: segreteria@assarmatori.eu